



MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
18 GIU. 2014
12442 TER.

C. n. s. Riccardo VENTRE

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

FERRARI
15369
15419

VISTO l'articolo 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'articolo 2, comma 114, concernente la semplificazione del procedimento di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in materia di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL;

VISTO l'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10% fissata nell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20;

VISTO l'art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 che ha disposto l'attribuzione al Presidente delle funzioni del Consiglio di Amministrazione degli Enti di cui al Decreto Legislativo 479/1994;

VISTO il D.P.R. del 12 maggio 2012 di nomina del Presidente dell'INAIL;

VISTO il decreto ministeriale 10 giugno 2013 concernente "Rivalutazioni delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2013 nel settore industria";

VISTA la determina del Presidente dell'INAIL n. 102 del 14 aprile 2014, nonché la relazione del Direttore Generale dell'INAIL e la relazione tecnica della Consulenza statistico attuariale dell'INAIL allegate alla citata determina;

Handwritten signature



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO che si è verificata una variazione pari al 1,13 per cento tra la retribuzione media giornaliera dell'anno 2013 rispetto a quella dell'anno 2012;

VISTO che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

VISTO il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 maggio n. 40993; ✓

VISTA la Conferenza dei servizi tenuta in data 6 giugno 2014 ove è stato acquisito l'assenso del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'adozione del presente provvedimento; ✓

DECRETA

Art. 1.

A norma dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione media giornaliera è fissata in euro 76,97 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1° luglio 2014, nella misura di euro 16.163,70 e di euro 30.018,30.

Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in euro 43.226,35 per i comandanti e i capi macchinisti, in euro 36.622,33 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e in euro 33.320,31 per gli altri ufficiali.

Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal primo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:

anno 2012 e precedenti	1,0113
anno 2013 e I semestre 2014	1,0000



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Art.2.

A norma dell'articolo 76 del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'articolo 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2014, è fissato in euro 532,21.

Art.3.

A norma dell'articolo 85 del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'articolo 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 2014, è fissato in euro 2.132,45.

Art.4.

A norma dell'art. 8 della Legge 27 dicembre 1975, n. 780, gli assegni continuativi mensili di cui all'art. 124 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.

Applicando quindi a detti assegni il coefficiente di rivalutazione 1,0113 si ottengono i seguenti importi:

Inabilità	Importi dall'1/07/2014
Dal 50 al 59%	298,64
Dal 60 al 79%	418,99
Dall' 80 al 89%	777,93
Dal 90 al 100%	1.198,49
100% + a.p.c.	1.731,41

Art.5.

A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20.

up



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.

ROMA,

10 GIU. 2014

IL MINISTRO



IL DIRIGENTE
Dott. Luigi ARICELLA

Handwritten mark or signature in the bottom left corner.